

Art. 1
SERVIZIO

1. Il Vescovo di _____, vista la richiesta presentata dal Vescovo di _____ in data _____ (allegato 2), considerata l'istanza del responsabile dell'organismo _____ in data _____ (allegato 3) ed esaminata la dichiarazione dell'interessato (allegato 4), invia _____ (nome) alla Chiesa sorella sopra menzionata.
2. L'inviato/a ha provveduto ad acquisire la formazione specifica adeguata alla sua condizione presso il Centro Unitario Missionario di Verona (CUM), [o presso altra istituzione] come risulta dalla documentazione allegata alla presente *Convenzione* (allegato 5).
3. Il Vescovo della Chiesa che accoglie, secondo quanto richiesto al Vescovo della Chiesa che manda, riconosce all'inviato/a il servizio dettagliatamente concordato con l'organismo di riferimento (allegato 6) e qui sinteticamente richiamato:

(si specifichi il servizio)

Art. 2
MODALITÀ DEL SERVIZIO

1. L'inviato/a s'impegna a svolgere il servizio affidatogli in conformità a quanto concordato dal Vescovo che gli ha conferito il mandato e dall'organismo di riferimento con il Vescovo che lo/la accoglie e a mantenere i legami con la Chiesa di origine, alla quale offre i frutti della sua peculiare esperienza.
2. L'inviato/a si rende disponibile anche per eventuali altri servizi diversi da quelli sopra indicati secondo quanto sarà concordato tra il Vescovo che accoglie e il suo organismo di riferimento.

Art. 3

DURATA DEL SERVIZIO

1. L'inviato/a presta il suo servizio per tre anni, a decorrere dalla data fissata nella presente *Convenzione*.
2. Con l'accordo delle parti il mandato può essere rinnovato allo scadere di ogni triennio fino allo spirare, di norma, del dodicesimo anno dalla data d'inizio del primo mandato.
3. Qualora, per qualsiasi causa e in qualsiasi momento, l'inviato/a dovesse lasciare l'incarico in oggetto prima della scadenza, l'organismo di riferimento si impegna a garantire la continuità del servizio attraverso l'invio di altre persone idonee, per le quali è comunque richiesta la stipulazione di una nuova convenzione; in assenza di tale garanzia il Vescovo della Chiesa che manda risolverà in anticipo la presente *Convenzione*.

Art. 4

REMUNERAZIONE E COPERTURA DELLE SPESE

1. L'organismo di riferimento provvede alle spese per il viaggio di andata e di ritorno all'inizio e al termine del servizio. Inoltre, in presenza di necessità particolari, provvede anche alle spese prive di specifiche coperture finanziarie.
2. L'inviato/a, soprattutto quando disponesse di mezzi economici superiori a quelli ordinariamente occorrenti nel luogo dove si trova a operare, impronti sempre il suo stile di vita e le sue attività apostoliche alla semplicità e alla discrezione, mettendo a servizio della comunità in cui è inserito e della Chiesa in cui opera i beni eccedenti di cui dispone.

Art. 5

TRATTAMENTO PREVIDENZIALE E ASSICURAZIONI SOCIALI

1. Qualora l'inviato/a dovesse sostenere a proprio carico costi per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione pensionistica, o per il versamento della contribuzione pensionistica alla cassa istituita per l'attività professionale esercitata, la Conferenza Episcopale Italiana assicurerà all'interessato/a, dietro presentazione da parte dell'organismo di riferimento della documentazione comprovante il versamento e il servizio svolto nel periodo (allegato 4), un contributo fino

a un massimo di € 4.500,00 annui. Detto importo è incrementato annualmente, tenendo conto dell'aumento del costo della vita rilevato dall'indice Istat nel mese di dicembre dell'anno precedente.

2. Nel caso di malattia nei luoghi di servizio, per le spese sostenute in ordine a eventuali ricoveri per interventi chirurgici o per cure mediche e in ordine a prestazioni extra ospedaliere ambulatoriali l'inviato/a può avvalersi del trattamento previsto nella polizza sanitaria stipulata dalla CEI per il tramite dell'Ufficio Nazionale per la cooperazione missionaria tra le Chiese.

Qualora l'assicurato si trovi all'estero, l'Ufficio Nazionale per la cooperazione missionaria tra le Chiese è delegato a presentare la denuncia e la relativa documentazione nonché a definire quanto si riferisce all'evento.

3. Per quanto non previsto dalla polizza sanitaria, di cui al § 2, l'organismo di riferimento, in caso di necessità, interviene a integrazione ai sensi dell'art. 4, § 2 della presente *Convenzione*.

Art. 6

VACANZE E PERIODI DI FORMAZIONE

1. L'inviato/a ha diritto di usufruire ogni anno di un periodo di ferie allo scopo di assicurare il necessario riposo. La durata di tale periodo è determinata secondo le consuetudini del luogo ove presta servizio.
2. Ogni due anni l'inviato/a ha diritto di trascorrere un periodo di vacanza in Italia della durata di due mesi al fine di riprendere i rapporti personali e di rinsaldare i vincoli di comunione con la propria Chiesa di origine.
3. L'inviato/a deve disporre, altresì, di tempi adeguati per la formazione spirituale e professionale, valorizzando le occasioni offerte dalla Chiesa locale in cui opera e le iniziative promosse dall'organismo di riferimento e dagli organismi della CEI.

Art. 7

ACCOMPAGNAMENTO

1. L'organismo di riferimento accompagna con particolare cura l'inviato/a, promuovendo nei confronti del suo servizio iniziative di solidarietà e di sostegno che gli permettano di continuare a sentirsi espressione di una comunità.

- Esso verifica periodicamente l'andamento del progetto in cui l'inviato/a è inserito/a per mirare più efficacemente l'intervento e per facilitare la realizzazione delle finalità dell'opera intrapresa, collaborando a superare le difficoltà che dovessero insorgere.
2. La diocesi e la comunità di origine si impegnano a sostenere l'inviato/a spiritualmente e materialmente con opportune iniziative; a curare rapporti costanti; a educare i fedeli a pregare e a porre gesti di solidarietà verso di lui/lei e verso quanti, in modo particolare attraverso il Centro Missionario Diocesano, sono impegnati nell'attività missionaria.
 3. Il Vescovo della Chiesa che manda segue con speciale sollecitudine l'inviato/a, lo/la incontra periodicamente di persona o mediante un suo rappresentante e lo/la tiene informato/a sulla vita della propria Chiesa e del Paese.
 4. Il Vescovo della Chiesa che accoglie rimane a sua volta garante della vita spirituale e materiale dell'inviato/a durante i periodi di permanenza nella propria diocesi.

Art. 8

RIENTRO NELLA DIOCESI DI ORIGINE

1. L'inviato/a rientra nella diocesi di origine alla scadenza della presente *Convenzione*, salvo rinnovo della medesima secondo quanto disposto dall'art. 3, §§ 2-3.
2. L'organismo di riferimento collabora all'espletamento degli adempimenti di legge connessi con il rientro e si impegna perché l'inviato/a che rientra trovi una dignitosa sistemazione abitativa e lavorativa, se le circostanze lo richiedono.
3. Il Vescovo che manda, considerata la peculiarità del servizio prestato dall'inviato/a presso un'altra Chiesa, ne accoglie il rientro in diocesi come occasione di arricchimento ecclesiale e spirituale e ne valorizza adeguatamente le esperienze.
4. L'inviato/a che rientra si reinserisce nella propria Chiesa di origine con entusiasmo e discrezione, attento/a a cogliere e capire le novità, disponibile a condividere la ricchezza dell'esperienza vissuta.

Art.9

RIENTRO ANTICIPATO PER GIUSTA CAUSA

1. Il Vescovo della Chiesa che manda, d'intesa con il Vescovo della Chiesa che riceve, per giusta causa può richiamare l'inviato/a (cfr can. 271, § 3), risolvendo in anticipo la presente *Convenzione*.

2. Configurano esemplificativamente l'ipotesi di giusta causa le infermità psico-fisiche ovvero una condotta non coerente con la vita cristiana.
3. Al verificarsi di tali evenienze o di altre similari si abbia speciale cura nel salvaguardare il bene dell'inviato/a, delle due Chiese e dell'organismo di riferimento.

Art. 10

RINNOVO DELLA CONVENZIONE

1. La presente *Convenzione* viene redatta in cinque copie, destinate rispettivamente alla Curia della Chiesa di origine, alla Curia della Chiesa di destinazione, all'inviato/a interessato/a, al suo organismo di riferimento e all'Ufficio Nazionale per la cooperazione missionaria tra le Chiese.
2. La *Convenzione* ha la durata di tre anni a decorrere dalla data segnata in calce.
3. Sei mesi prima della scadenza il Vescovo della Chiesa che manda, il Vescovo della Chiesa che accoglie, l'organismo di riferimento e l'inviato/a interessato/a possono concordare il rinnovo della presente *Convenzione*.

La presente *Convenzione* decorre dal _____.

È stata rinnovata una prima volta il _____.

È stata rinnovata una seconda volta il _____.

È stata rinnovata una terza volta il _____.

Osservazioni particolari: _____

Luogo _____ Data _____

(timbro) Il Vescovo della Chiesa che manda _____

Luogo _____ Data _____

(timbro) Il Vescovo della Chiesa che accoglie _____

Luogo _____ Data _____

L'invitato/a _____

Allegati:

1. Dichiarazione del responsabile dell'organismo di riferimento con allegato curriculum dell'invitato/a.
2. Richiesta del Vescovo della Chiesa che accoglie.
3. Istanza dell'organismo di riferimento.
4. Dichiarazioni dell'invitato/a (disponibilità al servizio, rimborso versamenti pensionistici...).
5. Documentazione di partecipazione al corso di formazione.
6. Servizio concordato con l'organismo di riferimento.

Il presente schema di *Convenzione* è stato approvato dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 20-22 marzo 2006.

Direttore responsabile: Francesco Ceriotti

Redattore: Domenico Mogavero

Sede redazionale: Circonvallazione Aurelia, 50 - Roma

Autorizzazione: Tribunale di Roma n. 175/97 del 21.3.1997

Stampa: Arti Grafiche Tris, Via A. Dulceri, 126 - Roma - Maggio 2006